



Procedura per Operazioni con Parti Correlate

Disposizioni in materia di operazioni con parti correlate al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente ovvero tramite società italiane o estere controllate da Exprivia SpA
DIGEPRC011

Versione: 3.00
Data: 20/07/2021
Autore: Cecilia Guglielmi; Giusy Beltempo; Mariangela Guarino

	<i>Funzione</i>	<i>Data</i>	<i>Firma</i>
<i>Verificato da</i>	Comitato Integrato	Interno 16/07/2021	
<i>Approvato da</i>	Consiglio Amministrazione	di 20/07/2021	

Copia Controllata No ___

Firma A.Q. _____

Copie cartacee di questo documento, prive del numero e della firma dell'Assicurazione Qualità in originale, sono copie non controllate e devono essere considerate solo a titolo informativo.

Diritti di autore e riservatezza

Questo documento è proprietà esclusiva della società Exprivia S.p.A. e non può essere riprodotto, anche in forma parziale, senza un'autorizzazione scritta della società stessa.

L'utilizzo è limitato a tutti coloro che, a vario titolo, producono documentazione del sistema di gestione per la qualità aziendale e/o documentazione del sistema di gestione ambientale.

Eventuali modifiche del presente documento sono soggette a quanto indicato nella Procedura di Gestione della Documentazione del SGI (QPRC001S) nella versione in vigore.

Controllo della Configurazione

Titolo: Disposizioni in materia di operazioni con parti correlate al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente ovvero tramite società italiane o estere controllate da Exprivia SpA

Riferimento file: Procedura per Operazioni con Parti Correlati (DIGEPRC011).DOC

Creato da: Cecilia Guglielmi; Giusy Beltempo; Mariangela Guarino

Tool di Editing: Word 2010

Revisioni del documento

Ver	Data	Autore/Revisore	Natura della Modifica
1.00	27/11/2010	Ferrario M.	Prima versione
2.00	28/11/2017	Ferrario M.	Adeguata alla nuova normativa intervenuta. Aggiornata la Premessa, specificando che Exprivia SpA è l'Emittente. Aggiornate alcune definizioni (§ 2). Aggiornato il § 4.2 specificando che il cumulo di più operazioni tra loro omogenee possono costituire un'Operazione di Maggiore Rilevanza. Inseriti i riferimenti all'Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014. Dettagliato – in alcuni paragrafi – che le società di riferimento sono quelle del Gruppo. Aggiornato il § 8.1.1. Aggiornato il § 10. Modificato il § 12, eliminando i precedenti sotto paragrafi. Aggiunto il § 13.
3.00	20/07/2021	Guglielmi C. Beltempo G. Guarino M.	Adeguata al Regolamento OPC modificato dalla delibera Consob 21624 del 10 dicembre 2020 di recepimento della SHRD 2. Introdotta la descrizione della procedura per Operazioni di Minore Rilevanza in luogo di quella delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, in ragione della dimensione di Exprivia. Parzialmente riorganizzata la struttura del documento con aggiunta di alcuni paragrafi maggiormente descrittivi delle procedure di istituzione e gestione dei Registri delle Parti correlate e delle OPC. Riformulazione degli allegati in recepimento delle modifiche introdotte.

Indice dei contenuti

INDICE DEI CONTENUTI	4
1. INTRODUZIONE	6
2. DEFINIZIONI.....	6
3. PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	8
4. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	9
4.1. INDICI DI RILEVANZA.....	9
4.2. MAGGIORE RILEVANZA DERIVANTE DA CUMULO.....	10
4.3. MODALITÀ ALTERNATIVE DI CALCOLO DEGLI INDICI	10
5. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO.....	10
6. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	10
7. INFORMATIVA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	11
7.1. COMUNICATI PRICE SENSITIVE	11
7.2. DOCUMENTO INFORMATIVO	11
7.2.1. <i>Cumulo di operazioni</i>	12
7.2.2. <i>Operazioni realizzate da società del Gruppo</i>	12
7.2.3. <i>Termini di pubblicazione del Documento Informativo</i>	12
7.2.4. <i>Documento Informativo con Operazione con Parte Correlata e Documento Informativo ai sensi degli art. 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emittenti</i>	13
7.2.5. <i>Informativa finanziaria</i>	13
8. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	14
8.1.1. <i>Procedura Istruttoria</i>	14
8.1.2. <i>Il Comitato e i presidi equivalenti</i>	14
8.1.3. <i>Esperti indipendenti</i>	15
8.1.4. <i>Fase deliberativa delle Operazioni di Minore Rilevanza</i>	15
8.1.5. <i>Fase deliberativa delle Operazioni di Maggiore Rilevanza</i>	16
8.1.6. <i>Informativa post approvazione</i>	17
8.2. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI URGENTI NON DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA.....	17
8.3. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	17
8.4. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI URGENTI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	18
8.5. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DEL GRUPPO	18
9. DELIBERE QUADRO	19
10. CASI DI ESCLUSIONE	19
11. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE.....	21
12. REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	21

13. MODIFICHE.....	22
14. ENTRATA IN VIGORE.....	22
15. CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA	23
ALLEGATO A	24
ALLEGATO B	27
ALLEGATO C	29

1. Introduzione

Il presente documento (la "**Procedura**") ha lo scopo di individuare la procedura da seguire e i principi ai quali attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente da Exprivia S.p.A. ("**Exprivia**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**") ovvero per il tramite di società italiane o estere dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate (il "**Gruppo**").

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si rinvia al regolamento della Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con le delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017, nonché n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il "**Regolamento OPC**").

Si segnala che la presente Procedura tiene conto delle dimensioni dell'Emittente che, alla data dell'ultima revisione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, si qualifica come Società di Minori Dimensioni, ai sensi del Regolamento OPC.

2. Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito.

- a) "**Amministratori Correlati**": gli Amministratori dell'Emittente facenti parte del Comitato deputato a esprimere pareri sulle operazioni con parti correlate che rappresentino la controparte di una determinata operazione o una delle sue Parti Correlate, per quanto previsto al successivo paragrafo 8.1.2.;
- b) "**Amministratori Indipendenti**": gli Amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, co. 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, co. 4, del TUF e riconosciuti come tali dal Consiglio di Amministrazione della Società sulla base delle previsioni dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato da Borsa Italiana S.p.A., cui l'Emittente aderisce;
- c) "**Amministratori Coinvolti nell'Operazione**": gli Amministratori della Società che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- d) "**Amministratori Non Correlati**": gli Amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
- e) "**Comitato**": il Comitato dell'Emittente cui spettano le funzioni istruttorie e consultive per Operazioni con parti correlate;
- f) "**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**": le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'Emittente o il Gruppo sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

- g) **"Dirigenti con Responsabilità Strategiche"**: quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa ai sensi della disposizione di cui allo IAS 24, paragrafo 9. I Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono individuati dal consiglio di amministrazione della Società, con il supporto degli organi delegati della Società, sulla base dell'organigramma del Gruppo, in conformità alla presente Procedura. L'elenco dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche viene rivisto dal consiglio di amministrazione della Società ogni volta che ne sia ravvisata la necessità sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati della Società, in conformità alla presente Procedura;
- h) **"Dirigente Preposto"**: il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'Emittente, ai sensi dell'art. 154-bis del TUF;
- i) **"Funzione Responsabile"**: si intende la funzione dell'Emittente e delle sue controllate responsabile della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dell'Operazione con Parte Correlata, di cui al successivo paragrafo 8.1.1.;
- j) **"Interessi Significativi"**: si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra le società controllate dalla, o collegate alla, Società e altre parti correlate della Società che siano controparti di una determinata Operazione con Parti Correlate, ove i suddetti rapporti siano tali da poter orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra parte correlata della Società¹. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate;
- k) **"Operazioni di Importo Esiguo"**: si intendono le operazioni di cui al successivo articolo 5;
- l) **"Operazioni di Maggiore Rilevanza"**: si intendono le operazioni di cui al successivo paragrafo 4.1;
- m) **"Operazioni di Minore Rilevanza"**: si intendono le operazioni di cui al successivo articolo 6;
- n) **"Operazioni Ordinarie"**: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria dell'Emittente e del Gruppo. A titolo esemplificativo, rientrano tra le Operazioni Ordinarie i contratti di finanziamento o di concessione di garanzie, connessi all'ordinario esercizio dell'attività operativa, concessi a titolo oneroso a condizioni di mercato, nonché i contratti di natura finanziaria connessi all'ordinario esercizio dell'attività operativa e ogni altra operazione rientrante nell'operatività ordinaria della Società o delle sue società controllate e/o connessa alle relative attività finanziarie (ivi incluse le operazioni di *cash pooling*);

¹ Possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi, a titolo esemplificativo, la circostanza che: (i) uno o più amministratori, o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta: in questo caso, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata o collegata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'amministratore o del Dirigente con responsabilità strategiche; o (ii) le società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta siano partecipate (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società o esercita l'influenza notevole sulla Società e tale partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società (cfr. Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010).

- o) **“Procedura di Whitewash”**: ferma l’applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di maggioranze assembleari (articoli 2368 e 2369 c.c.) e in materia di conflitto d’interessi dei soci (articoli 2368, comma 3, e 2373 c.c.) e salvo quanto previsto dallo Statuto, la proposta di deliberazione da sottoporre all’assemblea sarà da questa approvata a condizione che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto ed esprimano voto favorevole al compimento dell’operazione.
- p) **“Registro delle Operazioni con Parti Correlate”**: il registro di cui all’articolo 12 della Procedura;
- q) **“Registro delle Parti Correlate”**: il registro di cui all’articolo 11 della Procedura;
- r) **"Società di Minore Dimensione"**: società per la quale né l'attivo di stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superano Euro 500 milioni;
- s) **"Sindaci Correlati"**: i Sindaci facenti parte del Collegio Sindacale dell’Emittente che rappresentino la controparte di una determinata operazione o una sua Parte Correlata;
- t) **"Soci Non Correlati"** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società; Per chiarezza, tale definizione include tutti i soggetti, anche diversi dai soci, ai quali spetta il diritto di voto, nonché i titolari del diritto di voto che (i) non siano controparte dell’operazione e (ii) non siano contemporaneamente correlati a tale controparte e alla Società;
- u) **"Regolamento Emittenti"**: il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;
- v) **"TUF"**: il decreto legislativo n. 58 del febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.

3. Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate

Per “Parte Correlata” e “Operazione con Parti Correlate”, si intendono i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, come specificato nell’Allegato A.

Le Parti Correlate dell’Emittente comunicano tempestivamente al Dirigente Preposto, mediante sottoscrizione del modulo riportato nell’Allegato B, le informazioni necessarie al fine di consentire l’identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti. A tal fine il Dirigente Preposto predispose e mantiene aggiornato il Registro delle Parti Correlate, in cui vengono annotate le informazioni ricevute dalle Parti Correlate.

Ciascuna Parte Correlata iscritta nel Registro delle Parti Correlate è tenuta a dare conferma, mediante sottoscrizione del modulo riportato nell’Allegato C e relativa consegna dello stesso al Dirigente Preposto, di aver preso atto delle disposizioni contenute nel presente documento e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla relativa osservanza.

4. Operazioni di Maggiore Rilevanza

4.1. Indici di rilevanza

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate, e di quanto previsto dall'Allegato 3 di tale regolamento, sono considerate operazioni di maggiore rilevanza (le "**Operazioni di Maggiore Rilevanza**") le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) indice di rilevanza del controvalore, inteso come il rapporto tra il controvalore dell'operazione e (i) il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dall'Emittente, ovvero, se maggiore, (ii) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 3, art. 1.1 a), del Regolamento OPC, se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

b) indice di rilevanza dell'attivo, inteso come il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo dell'Emittente. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dall'Emittente; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione; il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione è determinato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 3, art. 1.1 b), del Regolamento OPC come segue.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

c) indice di rilevanza delle passività, inteso come il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo dell'Emittente. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dall'Emittente; ove possibile,

analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

4.2. Maggiore Rilevanza derivante da cumulo

Il cumulo di più operazioni tra loro omogenee, ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario concluse (i) nel corso del medesimo esercizio e (ii) con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia all'Emittente, può costituire un'Operazione di Maggiore Rilevanza.

Al fine di valutare se tali operazioni, cumulativamente considerate, diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi del Paragrafo 4.1:

- dovrà essere determinata la rilevanza della singola operazione sulla base di ciascuno degli indici menzionati;
- i risultati relativi a ciascun indice dovranno poi essere sommati tra di loro al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie previste.

4.3. Modalità alternative di calcolo degli indici

Qualora un'Operazione con Parte Correlata o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del precedente Paragrafo 4.2 diano luogo ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, ma tale risultato appaia ingiustificato in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto, l'Emittente potrà presentare apposita istanza a Consob al fine di richiedere modalità alternative da seguire nel calcolo degli indici di cui al precedente Paragrafo 4.1. A tal fine, dovrà comunicare a Consob - prima della conclusione delle trattative - le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze su cui si basa la richiesta.

5. Operazioni di Importo Esiguo

Sono considerate operazioni di importo esiguo (le "**Operazioni di Importo Esiguo**"), le Operazioni con Parti Correlate che abbiano un importo o comunque un controvalore complessivo, per singola operazione, sino:

- i. a Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), nel caso in cui la Parte Correlata sia una persona fisica;
- ii. a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), nel caso in cui la Parte Correlata sia una persona giuridica.

6. Operazioni di Minore Rilevanza

Sono considerate operazioni di minore rilevanza (le "**Operazioni di Minore Rilevanza**") le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

7. Informativa al Pubblico in Occasione di Operazioni con Parti Correlate

7.1. Comunicati price sensitive

Qualora l'Operazione con Parti Correlate sia soggetta agli obblighi di informativa al pubblico ai sensi dall'Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale norma, le seguenti informazioni:

- i. la descrizione dell'operazione;
- ii. l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- iii. la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- iv. l'indicazione circa il superamento o meno delle soglie di rilevanza di cui al Paragrafo 4.1 che precede e circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo (cfr. Paragrafo 7.2);
- v. la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se l'Emittente si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dal successivo Articolo 10;
- vi. l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

Qualora l'Operazione con Parte Correlata sia soggetta agli obblighi di informativa al pubblico ai sensi dall'Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, ma non comporti l'obbligo di predisporre un documento informativo ai sensi del successivo Paragrafo 7.2 (sia in quanto Operazione di Minore Rilevanza sia in quanto operazione esclusa dalla Procedura ai sensi del successivo Articolo 10), in aggiunta agli elementi sopra menzionati, il comunicato dovrà inoltre essere integrato con:

- le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.);
- le motivazioni economiche dell'operazione;
- una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione;
- le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro;
- l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tal caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

7.2. Documento informativo

Oltre a quanto previsto dal paragrafo precedente, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza la Società deve predisporre, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF – e fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 – un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento per Operazioni con Parti Correlate (il "**Documento Informativo**").

Gli eventuali pareri del Comitato e/o degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento OPC, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione dovranno essere allegati al Documento Informativo ovvero messi a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente, nei termini previsti dai successivi paragrafi. Con riferimento ad eventuali pareri di esperti indipendenti, purché la scelta venga motivata, è possibile pubblicare solo gli elementi essenziali di tali pareri, come individuati nell'Allegato 4 del Regolamento OPC. Il Documento Informativo e gli eventuali pareri del Comitato e/o degli esperti indipendenti devono essere trasmessi a Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi de articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

7.2.1. Cumulo di operazioni

L'Emittente predispone il Documento Informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, concluda con la stessa Parte Correlata o con soggetti che sono correlati sia a quest'ultima, sia all'Emittente, operazioni tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, qualora tali operazioni, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente articolo 4. Ai fini del cumulo, non si considerano le operazioni escluse ai sensi dell'Articolo 10.

In occasione dell'approvazione di una Delibera-Quadro di cui al successivo articolo 9, la Società pubblica il Documento Informativo qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza.

Le operazioni concluse in attuazione di una Delibera-Quadro oggetto di Documento Informativo non sono computate ai fini del cumulo.

7.2.2. Operazioni realizzate da società del Gruppo

Anche le operazioni realizzate dalle società del Gruppo comportano l'obbligo di predisporre il Documento Informativo, qualora siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Le medesime vanno inoltre computate nel calcolo del cumulo di cui al precedente paragrafo.

Gli organi competenti all'interno delle società del Gruppo per l'approvazione dell'operazione dovranno immediatamente comunicare al Dirigente Preposto la notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, nonché fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie ai fini della predisposizione del Documento Informativo.

7.2.3. Termini di pubblicazione del Documento Informativo

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale dell'Emittente e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro 7 (sette) giorni dalla data di approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia sottoscritto in base alla disciplina applicabile.

Nei casi in cui l'operazione rientri nella competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Qualora, dopo la pubblicazione del Documento Informativo e prima dell'assemblea sia necessario aggiornare il Documento Informativo già pubblicato, l'Emittente metterà a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento stesso, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea. L'Emittente potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni ai sensi del paragrafo 7.2.1 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Il Documento Informativo contiene in tal caso le informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

In caso di operazioni compiute da società del Gruppo, sia su base individuale sia su base cumulata (cioè qualora l'operazione che determina il superamento delle soglie di rilevanza sia compiuta da una società del Gruppo), il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

7.2.4. Documento Informativo con Operazione con Parte Correlata e Documento Informativo ai sensi degli art. 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emittenti

Qualora un'Operazione di Maggiore Rilevanza, oltre a rappresentare un'Operazione con Parte Correlata, sia anche un'operazione significativa di fusione, scissione, aumento di capitale con conferimento di beni in natura, acquisizione o cessione, e la Società sia pertanto obbligata a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, comma 4, e 71 del Regolamento Emittenti, potrà essere pubblicato un unico documento informativo che contenga sia le informazioni richieste nel caso di Documento informativo per Operazione con Parte Correlata sia le informazioni richieste dai menzionati articoli 70 e 71.

In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

Nel caso in cui, invece, l'Emittente decidesse di pubblicare le informazioni relative alle diverse operazioni in documenti separati, potrà includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

7.2.5. Informativa finanziaria

Il Presidente o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate siano tempestivamente comunicate al Dirigente Preposto ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 154-bis del TUF.

L'Emittente inoltre, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale fornirà informazione:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento (eventualmente anche mediante riferimento a Documenti Informativi già pubblicati, ma segnalando eventuali aggiornamenti significativi);
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che – seppur non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi della presente Procedura - abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

8. Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

8.1.1. Procedura Istruttoria

Prima del compimento di ogni Operazione con Parte Correlata, ovvero prima dell'assunzione di ogni impegno, la funzione responsabile della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dell'operazione medesima (la "**Funzione Responsabile**") ha la responsabilità di valutare, sulla base delle informazioni disponibili e mediante accesso al Registro delle Parti Correlate, se la controparte (o le controparti potenziali) rientra (rientrano) fra i soggetti identificati come Parti Correlate indicate nel Registro delle Parti Correlate.

In caso positivo, la Funzione Responsabile trasmette senza indugio al Dirigente Preposto una informativa contenente, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili a tale data, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione con Parte Correlata.

Il Dirigente Preposto verifica:

- (i) se la controparte (o le controparti potenziali) rientra (rientrano) fra i soggetti identificati come Parti Correlate indicate nel Registro delle Parti Correlate;
- (ii) se l'Operazione con Parte Correlata rientra nei casi di esclusione di cui al successivo articolo 10;
- (iii) se l'Operazione con Parte Correlata sia in attuazione di una Delibera-Quadro adottata ai sensi del successivo articolo 9;
- (iv) se l'Operazione con Parte Correlata rientra fra le Operazioni di Minore Rilevanza ovvero di Maggiore Rilevanza.

Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dal Dirigente Preposto si tratti di Operazione con Parte Correlata assoggettabile a Procedura ai sensi degli articoli 8.1.4 o 8.1.5, il Dirigente Preposto: (i) se si tratta di Operazione di Minore Rilevanza, sottopone l'Operazione con Parte Correlata all'attenzione dell'organo competente a deliberare sulle Operazioni di Minori Rilevanza ed al Comitato con le modalità e nei termini previsti dagli articoli seguenti; (ii) se si tratta di Operazione di Maggiore Rilevanza, informa tempestivamente i membri del Consiglio di Amministrazione della Società (o se del caso, l'organo amministrativo della società del Gruppo) ed il Comitato, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8.1.5..

Al momento della segnalazione dell'operazione da parte della Funzione Responsabile, il Dirigente Preposto verifica altresì, mediante accesso al Registro delle Operazioni con Parti Correlate, se nel medesimo esercizio sono già state poste in essere una o più operazioni non escluse aventi caratteristiche omogenee con la medesima Parte Correlata che, cumulativamente considerate, potrebbero comportare il superamento delle soglie di rilevanza di cui all'art. 4.1. In caso di esito positivo della verifica, il Dirigente Preposto informa senza indugio l'organo competente a deliberare l'Operazione al fine di consentire all'Emittente di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 7.2.1. della Procedura.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuata dal Dirigente Preposto la natura dell'operazione sia controversa, la valutazione è rimessa al Comitato.

8.1.2. Il Comitato e i presidi equivalenti

Ai fini della procedura di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, è previsto l'intervento del Comitato secondo quanto specificato nei paragrafi che seguono. Il Comitato è

composto da 3 (tre) Amministratori Non Correlati e non esecutivi, in maggioranza Amministratori Indipendenti e delibera a maggioranza dei suoi membri. Il Comitato esprime il proprio parere almeno 1 (un) giorno prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate, previa ricezione tempestiva di un flusso informativo completo e adeguato sulle caratteristiche dell'operazione da parte dell'organo competente a deliberare, come meglio dettagliato al successivo art. 8.1.4..

Qualora uno degli Amministratori Indipendenti componenti il Comitato sia la controparte o Parte Correlata della controparte della specifica Operazione con Parte Correlata, le funzioni del Comitato verranno attribuite ai restanti Amministratori Indipendenti e Non Correlati, i quali dovranno in tal caso deliberare all'unanimità.

In caso di stallo decisionale, ovvero nell'ipotesi in cui non vi siano almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti facenti parte del Comitato non Correlati in relazione alla specifica Operazione con Parte Correlata, sarà chiamato a pronunciarsi il Collegio Sindacale. In tal caso, qualora vi siano componenti del Collegio Sindacale che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione con Parte Correlata, costoro ne daranno tempestiva notizia agli altri Sindaci e al presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse. Pertanto, il Collegio Sindacale dovrà valutare l'operazione senza il coinvolgimento di eventuali Sindaci Correlati o portatori di un interesse proprio o altrui nell'Operazione con Parte Correlata.

Ogni riferimento nella presente Procedura al Comitato dovrà essere automaticamente riferito al Collegio Sindacale, ove applicabile in base alle disposizioni che precedono.

8.1.3. Esperti indipendenti

Al fine del rilascio del proprio parere, il Comitato, qualora lo ritenga necessario ed opportuno, potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento OPC. In tal caso, i compensi per i servizi resi da parte degli esperti indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate non potranno superare il maggiore tra (i) un importo in Euro pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del controvalore totale dell'operazione oggetto di esame, e (ii) Euro 20.000,00 (ventimila/00).

8.1.4. Fase deliberativa delle Operazioni di Minore Rilevanza

L'organo competente a deliberare (i.e. il Consiglio di Amministrazione o gli organi delegati che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica Operazione di Minore Rilevanza sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù della delibera consiliare di nomina quale organo delegato, fermo restando che gli organi delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio le Operazioni di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti) approva le Operazioni di Minore Rilevanza, che non siano di competenza dell'assemblea dei soci, previo parere motivato e non vincolante del Comitato sull'interesse della Società (o, se del caso, della società controllata) al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nel caso di Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento cui la Società è soggetta, tale parere dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

L'organo competente a deliberare sull'operazione con congruo anticipo riceve dal Dirigente Preposto, col supporto della Funzione Responsabile, una relazione che contiene informazioni complete e adeguate in merito all'operazione, ivi incluse le seguenti informazioni: (i) la natura

della correlazione, con l'indicazione della parte correlata; (ii) le caratteristiche essenziali dell'operazione (oggetto, prezzo, termini condizioni e modalità di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); (iii) le motivazioni economiche dell'operazione; (iv) una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione; (v) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; (vi) le motivazioni in ordine all'interesse della Società (o, se del caso, della società controllata) al compimento dell'operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni nonché agli eventuali rischi per la Società (o, se del caso, per la società controllata); (vii) i motivi in forza dei quali l'operazione oggetto di valutazione è qualificata Operazione di Minore Rilevanza. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato, la relazione dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro circa la natura dell'operazione stessa.

Ai fini del rilascio del parere da parte del Comitato, l'organo competente a deliberare trasmette la relazione informativa sull'operazione ricevuta dal Dirigente Preposto al Comitato 3 (tre) giorni prima della data prevista per la deliberazione/decisione dell'operazione, salvi casi di urgenza.

Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, fermo restando quanto previsto dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa, sebbene possano partecipare alla discussione consiliare. Degli Amministratori Coinvolti nell'Operazione (i) si tiene conto ai fini della determinazione del *quorum* costitutivo ai sensi dell'art. 2388, comma 1, del Codice Civile; e (ii) non si tiene conto ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo ai sensi dell'art. 2388, comma 2, del Codice Civile.

Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società (o, se del caso, della società controllata) al compimento dell'operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In presenza di un parere negativo del Comitato, l'Emittente o la società del Gruppo potrà comunque procedere con l'operazione. In tal caso, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura del trimestre dell'esercizio in cui si è stata realizzata l'operazione, dovrà essere messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente (i) l'indicazione della controparte, (ii) dell'oggetto, (iii) del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, nonché (iv) delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato. Nel medesimo termine il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente articolo, ovvero sul sito internet dell'Emittente.

In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, Codice Civile, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea troveranno applicazione, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni che precedono.

8.1.5. Fase deliberativa delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

L'Emittente, in quanto Società di Minori Dimensioni e fintantoché manterrà tale *status*, come consentito dall'articolo 10, comma 1, del Regolamento OPC, applicherà alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura deliberativa individuata per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui al paragrafo 8.1.4. della Procedura, oltre alle altre disposizioni che precedono il suddetto paragrafo.

Per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza è competente il Consiglio di Amministrazione in forma collegiale, salvo il caso di operazioni di competenza assembleare. Restano altresì in ogni caso fermi gli obblighi previsti dall'art. 5 del Regolamento OPC.

In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che debbano essere da questa autorizzate, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, Codice Civile, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni che precedono.

8.1.6. Informativa post approvazione

Fermo restando quanto precede in tema di informativa al Comitato, gli organi delegati provvedono affinché una completa informativa, almeno trimestrale, sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza degli organi delegati siano fornite a tutti i consiglieri nonché al collegio sindacale della Società, anche in conformità all'art. 2381 del Codice Civile.

Fermo restando quanto precede in tema di informativa al Comitato, il Consiglio di Amministrazione ha l'onere di fornire una completa informativa, almeno trimestrale, al Collegio Sindacale anche in conformità all'articolo 150 del TUF sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza di sua competenza nonché delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, in particolare sulle modalità di esecuzione, sulle controparti, sul corrispettivo e sulle altre condizioni economiche e temporali.

8.2. Procedura per le operazioni urgenti non di competenza dell'assemblea

Nei casi in cui l'Operazione con Parte Correlata non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, qualora lo Statuto della Società lo consenta espressamente, e fermo comunque restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della Procedura in tema di informativa al pubblico (ove applicabile), nonché ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione, le Operazioni con Parti Correlate, realizzate anche per il tramite di società del Gruppo, possono essere concluse, in caso di urgenza, in deroga a quanto disposto articoli da 8.1.2. a 8.1.6. che precedono, a condizione che:

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze degli organi delegati, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, l'Emittente metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

8.3. Procedura per le operazioni di competenza assembleare

Qualora l'Operazione con Parte Correlata sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata ai sensi dello Statuto (a mero titolo esemplificativo, le operazioni straordinarie non delegate al Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, tra cui le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni non

proporzionale, gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e le altre operazioni sul capitale sociale non esentate ai sensi del successivo articolo 10), per la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea troveranno applicazione le medesime regole di cui all'articolo 8.1.4. che precede.

Tuttavia, qualora l'Operazione con Parte Correlata sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza e il Comitato abbia espresso parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione, l'assemblea potrà approvare l'Operazione, solo se lo Statuto della Società lo consente, applicando la Procedura di *Whitewash*.

8.4. Procedura per le operazioni urgenti di competenza dell'assemblea

Qualora lo Statuto della Società lo consenta espressamente, e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della Procedura in tema di informativa al pubblico, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, la Società potrà concludere Operazioni con Parti Correlate in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8.3., a condizione che:

- a) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- b) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera a) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nell'eventuale Documento Informativo.

Qualora le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi della lettera a) siano negative, l'assemblea delibererà secondo la Procedura di *Whitewash*.

Qualora le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi della lettera a) siano positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

8.5. Procedura per le operazioni delle società controllate del Gruppo

La presente Procedura trova applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalle società controllate del Gruppo.

In tal caso, la competenza a deliberare in merito all'Operazione è riservata agli organi competenti della società controllata, previo espletamento dell'*iter* previsto agli Articoli precedenti in base al tipo di operazione ivi incluso, ove previsto, il parere del Comitato. In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea della società controllata in relazione alle quali il Comitato abbia espresso parere negativo, la società controllata dovrà acquisire la decisione favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Delle Operazioni con Parte Correlata eseguite dalle società controllate queste ultime provvederanno a dare completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società.

La Società fornisce tempestivamente alle controllate italiane ed estere tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate.

Per garantire il rispetto delle previsioni di questo paragrafo, le società del Gruppo dovranno inviare tempestivamente al Dirigente Preposto tutte le informazioni e la documentazione necessaria.

Resta comunque fermo quanto previsto all'art. 10.

9. Delibere Quadro

Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

In tale ipotesi alla delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli da 8.1.1. a 8.1.6. che precedono, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le delibere-quadro non potranno avere efficacia superiore a 1 (un) anno, dovranno essere riferite ad operazioni sufficientemente determinate, e dovranno riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, unitamente alla motivazione circa le condizioni previste.

Gli organi delegati forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione circa l'attuazione delle delibere-quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'articolo 4 che precede, l'Emittente dovrà pubblicare un apposito Documento Informativo ai sensi dell'articolo 7 della presente Procedura.

Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un Documento Informativo già pubblicato non sono computate ai fini del cumulo di cui al precedente articolo 7.2.1.

10. Casi di esclusione

10.1 La Procedura non si applica alle deliberazioni assembleari:

- a) di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- b) ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea;
- c) di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

10.2 La Procedura non si applica alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;
- ii. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- iii. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile;
- iv. gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

10.3 La Procedura non si applica inoltre alle operazioni di Importo Esiguo.

10.4 Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7.2.5 della Procedura in tema di informativa finanziaria, ove applicabile, sono inoltre escluse dall'applicazione delle disposizioni della Procedura:

- i. i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- ii. le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera (b) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - a. la Società ha adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - b. nella definizione della politica di remunerazione è stato coinvolto il Comitato Nomine e Remunerazioni dell'Emittente, costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - c. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e qualificata con criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- iii. le operazioni compiute con o tra società del Gruppo, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società del Gruppo o collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate dell'Emittente valutati sulla base dei criteri indicati sopra nelle definizioni;
- iv. le Operazioni Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Qualora si tratti di Operazioni Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard che sarebbero state soggette agli obblighi di pubblicazione del Documento Informativo in quanto Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società deve:
 - a. comunicare a Consob e al Comitato, entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione del Documento Informativo di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento OPC, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
 - b. indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 7.2.5 della Procedura in tema di informativa finanziaria, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione.

10.5 Il Comitato:

- i. con cadenza almeno annuale, ed in ogni caso entro la data prevista per la riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, riceve informazioni dal Dirigente Preposto in merito all'applicazione dei casi di esenzione previsti dalla Procedura, almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate o eseguite nell'esercizio concluso;
- ii. nella prima adunanza utile successiva alla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 10.4, punto (iv), lett. a) della Procedura, verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che abbiano beneficiato della specifica esenzione prevista per le Operazioni Ordinarie e Concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard; le relative valutazioni sono debitamente verbalizzate.

11. Registro delle Parti Correlate

Ai fini della Procedura, la Società dispone di un apposito registro, tenuto su supporto informatico, nel quale vengono iscritte le Parti Correlate (il “**Registro delle Parti Correlate**”).

La gestione e l’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate compete al Dirigente Preposto.

Al fine di consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l’individuazione di altri soggetti qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi, la struttura Legal General Affairs (LGA) trasmette la documentazione di cui agli Allegati B e C ad Amministratori, Sindaci, Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e della controllante e ai soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone (i) controllano – anche congiuntamente con altri soggetti - la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo, ovvero (ii) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima.

Mediante la sottoscrizione del modulo di cui all’Allegato B, il soggetto destinatario della richiesta di informazioni dichiara sotto la propria responsabilità la propria correlazione con la Società. Una volta ricevuto il predetto modulo compilato e sottoscritto dal soggetto destinatario, il Dirigente Preposto provvede ad iscrivere il nominativo all’interno del Registro delle Parti Correlate o aggiornarne le informazioni.

Il Registro delle Parti Correlate, di volta in volta aggiornato, è reso disponibile mediante supporto informativo accessibile da parte di tutte le funzioni interessate della Società e delle sue controllate e/o collegate al fine di verificare la sussistenza o meno dei requisiti necessari per l’applicazione della presente Procedura.

Anche in considerazione dell’obbligo previsto dall’art. 4, comma 8, del Regolamento OPC, il Dirigente Preposto provvede ad aggiornare il Registro delle Parti Correlate ogni qual volta necessario e comunque con periodicità almeno semestrale anche mediante richiesta alle Parti Correlate in via diretta di confermare le informazioni fornite nell’anno precedente ovvero di comunicare eventuali variazioni, anche con riferimento alle Parti Correlate in via indiretta.

I dati personali raccolti al fine dell’applicazione della presente Procedura saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

12. Registro delle Operazioni con Parti Correlate

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di informativa e del coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all’art. 154-bis del TUF, la Società dispone un apposito registro in cui vengono archiviate tutte le Operazioni con Parti Correlate, comprese le operazioni escluse dall’applicazione della Procedura di cui all’articolo 10, poste in essere dalla Società anche tramite le sue controllate (il “**Registro delle Operazioni Con Parti Correlate**”), mediante utilizzo di un supporto informatico.

Il Dirigente Preposto, responsabile della tenuta e gestione del Registro delle Operazioni con Parti Correlate, annota in esso tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere direttamente dalla Società o per il tramite di società controllate, comprese le operazioni escluse dall'applicazione della Procedura, con l'indicazione della controparte, dell'oggetto, nonché dell'ammontare del corrispettivo della singola operazione.

Il Dirigente Preposto cura l'aggiornamento del Registro delle Operazioni con Parti Correlate con frequenza almeno semestrale.

Nel caso di Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate, la funzione competente della controllata fornirà tempestivamente al Dirigente Preposto, le informazioni necessarie al fine dell'aggiornamento del Registro delle Operazioni Con Parti Correlate.

Al Registro delle Operazioni Con Parti Correlate hanno accesso tutte le funzioni interessate della Società e delle società controllate, qualora ne abbiano necessità. Al Registro delle Operazioni Con Parti Correlate hanno altresì accesso i membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci effettivi della Società nonché il responsabile della funzione *internal audit* e i componenti dell'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato e integrato.

13. Modifiche

Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Procedura sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato e sarà assoggettata alle regole di pubblicazione indicate da Consob per l'approvazione della stessa.

La valutazione dell'adeguatezza della presente Procedura ai sensi della normativa vigente, nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Società e del Gruppo e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società, deve essere effettuata periodicamente dal Comitato – comunque con cadenza triennale.

14. Entrata in vigore

La prima versione della presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia, previo parere favorevole del Comitato, in data 27 novembre 2010; successivamente è stata modificata e approvata dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia, col parere favorevole del Comitato, in data 4 dicembre 2017 ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Da ultimo la presente Procedura è stata revisionata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia, col parere favorevole del Comitato, in data 20 luglio 2021².

La presente Procedura è comunicata agli organi delegati di tutte le società del Gruppo, i quali dalla data di Comunicazione sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della stessa applicabili alle medesime.

La presente procedura è pubblicata sul sito internet della Società nella sezione: *Corporate – Corporate Governance – Informativa Societaria*.

² Coerentemente con il quadro di riferimento, la Società si è astenuta dall'approvazione di nuove operazioni con parti correlate dal 1° luglio 2021, data di entrata in vigore del Regolamento Consob, al 20 luglio 2021, data di approvazione della presente Procedura.

15. Controllo sull'attuazione della procedura

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura adottata ai principi indicati nel Regolamento OPC nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile ovvero dell'art. 153 del TUF.

Allegato A

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);

(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9]³.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

³ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Allegato B

DICHIARAZIONE DI PARTE CORRELATA

Spett.le
 Exprivia S.p.A.
 Via Adriano Olivetti, 11
70056 – Molfetta (BA)

Alla cortese attenzione del Dirigente Preposto

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____, nato/a a _____ il GG/MM/AAAA, residente in _____, codice fiscale _____ in qualità di (barrare e/o compilare una delle seguenti caselle):

- membro del Consiglio di Amministrazione di Exprivia S.p.A.;
- membro del Collegio Sindacale di Exprivia S.p.A.;
- Dirigente con Responsabilità Strategiche di Exprivia S.p.A.;
- Soggetto che esercita il controllo di Exprivia S.p.A.;
- Amministratore/Dirigente con Responsabilità Strategiche della seguente società che esercita il controllo di Exprivia S.p.A. – Denominazione _____, p.iva _____, sede legale (indirizzo) _____ (CAP) _____ (località, _____ provincia, Stato) _____;
- Altro (specificare la natura della correlazione) _____;

A) preso atto delle definizioni di “*parte correlata*” e di “*operazione con parte correlata*” di cui al Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e come successivamente modificato (il “**Regolamento**”) per come riprodotte, nella vigente versione dei principi contabili internazionali e nell’Appendice del Regolamento nonché nell’Allegato A della Procedura;

B) preso atto delle definizioni di “*stretti familiari*”, di “*controllo*”, di “*controllo congiunto*” e di “*influenza notevole*” rilevanti ai fini del Regolamento e per come riprodotte, nella vigente versione dei principi contabili internazionali e nell’Appendice del Regolamento nonché nell’Allegato A della Procedura;

Dichiara:

A) di esercitare direttamente o indirettamente (i) il controllo o il controllo congiunto, (ii) un’influenza notevole, ovvero (iii) detenere direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti italiane o estere:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

B) che ai fini del Regolamento i seguenti stretti familiari:

Grado di parentela	Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.
<i>Coniuge o convivente (inclusi i coniugi separati)</i>			
<i>Figli</i>			
<i>Persone a carico</i>			
<i>Figli del coniuge o del convivente</i>			
<i>Le persone a carico del coniuge o del convivente</i>			
<i>Altri stretti familiari che possono influenzare il/la sottoscritto/a ovvero essere dal sottoscritto/a influenzati nei loro rapporti con Exprivia S.p.A</i>			
<i>(specificare tipo e grado di parentela)</i>			

C) che tali stretti familiari esercitano direttamente o indirettamente (i) il controllo o il controllo congiunto, (ii) un'influenza notevole, ovvero (iii) detengono direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti⁴:

Nome e cognome dello stretto familiare	Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

Il/La sottoscritto/a s'impegna a comunicare tempestivamente a Exprivia S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il/La sottoscritto/a autorizza Exprivia S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché alla normativa sulla *privacy pro tempore* vigente.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali *pro tempore* vigente.

Luogo, data

Firma

⁴ Qualora più stretti familiari si trovino nella situazione di cui alla lettera C), replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

Allegato C

DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLA PROCEDURA

Spett.le

Exprivia S.p.A.

Via Adriano Olivetti, 11

70056 – Molfetta (BA)

Alla cortese attenzione del Dirigente Preposto

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il GG/MM/AAAA, residente in _____, in qualità di _____, prende atto del contenuto della procedura in materia di operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”), quale approvata dal Consiglio di Amministrazione di Exprivia SpA in data 20/07/2021 e, attestando di avere ricevuto copia della medesima nonché di averne letto e compreso le disposizioni

Dichiara

- di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza anche in relazione alla carica ricoperta nell'ambito del gruppo, alla osservanza delle relative disposizioni;
- di aver raccolto i dati personali relativi ai propri stretti familiari in conformità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, nonché alla normativa sulla *privacy pro tempore* vigente.

Luogo, data

Firma
